

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 18 GENNAIO 2011

N. 9



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2830

Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF). Sostituzione componenti.

Pag. 1008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2845

D. Leg 22 01 2004, n. 42, e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio. (XVII).

Pag. 1009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2846

Comune di Acquarica del Capo (LE) - Piano di Lotizzazione zona C2, comparto C in località Celso-rizzo e S. Sofia. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta Arditi.

Pag. 1014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2847

Comune di Nardò (LE) - Miglioramento della funzionalità idraulica mediante riattivazione della Vora “Grotta della Notte” con funzione di secondo scolmatore della Vora “Colucce”. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Nardò (LE).

Pag. 1020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2848

Programma coordinato per l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009. Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e approvazione dello schema di “Accordo di Programma”.

Pag. 1026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2849

Comune di ORDONA (FG). Variante al P.d.F. per Piano Insediamenti Produttivi.

Pag. 1042

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2850

Comune di NARDO’ (LE). Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera. Approvazione definitiva.

Pag. 1044

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2851

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di BOTRUGNO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 1047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2852

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CURSI (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 1048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2855

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m.i. artt. 13 e 16. Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dalla Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi e Lecce.

Pag. 1049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 dicembre 2010, n. 2856

Approvazione di n. 6 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Foggia e Lecce.

Pag. 1052

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2830

Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF). Sostituzione componenti.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Responsabile della P.O. "Segreteria Tecnica" confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Che con DGR della Regione Puglia n. 1022 del 26/6/2007 venne costituita la Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali ferroviari, con la nomina dei rappresentanti di: Assessorato ai Trasporti (Assessore, Dirigente Servizio P.V.C., Direttore A.RE.M.), R.F.I., F.A.L., Ferrotranviaria, F.d.G., F.S.E. e Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. - Bari.
- Che con D.D. del Servizio Programmazione e Vie di Comunicazione n. 66 del 28/03/2008 è stato approvato il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF)".
- Che detta Cabina di Regia Regionale (CRRIF) ha le funzioni di esplicitare le azioni di programmazione e indirizzo della Regione e svolgere azioni di coordinamento intersettoriale e controllo operativo, in relazione alla proprietà della infrastruttura ferroviaria.
- Che l'indirizzo politico della Cabina di Regia è di competenza dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Regione Puglia e il coordinamento tecnico e operativo della Cabina di Regia è demandato al Coordinatore nominato con delibera dalla G.R.

- La CRRIF opera secondo le seguenti modalità:
 - Esaminare sul piano funzionale e tecnico i progetti infrastrutturali pianificati con riferimento sia agli indirizzi programmatici regionali sia alle compatibilità degli stessi con gli altri progetti in atto e con le caratteristiche tecniche e funzionali delle reti esistenti;
 - monitorare il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione previsti dalla progettazione, e porre in essere tutte le iniziative per eliminare eventuali cause che potrebbero provocare il mancato rispetto dei risultati tecnico- funzionali attesi e dei tempi e dei costi di esecuzione preventivati;
 - con riunioni periodiche anche di Task force specifiche costituite nell'ambito della CRRIF e con almeno una riunione mensile in seduta collegiale, per discutere e assumere nuove proposte di investimento e varianti che si rendano necessarie per gli investimenti in corso, per verificare il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione degli investimenti in atto ovvero per concordare le iniziative per rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione degli investimenti attivati e in esecuzione.
- Che l'articolo 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF) attesta che la nomina e la sostituzione dei singoli componenti della CRRIF è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, sentite le Aziende Ferroviarie ed il Ministero dei Trasporti U.S.T.I.F. - Bari.
- Che l'articolo 2 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF) attesta che i componenti durano in carica circa tre anni dalla data dell'atto di nomina, o, in ogni caso, sino al termine del mandato della Giunta Regionale.
- Che la Giunta Regionale con D.G.R. n.1562 del 05/05/2010 ha rinnovato la nomina dei componenti in seno alla Cabina di Regia Regionale, per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF);

Considerato che:

- Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Ramo Trasporti U.S.T.I.F. Puglia-Basilicata-

Calabria-Sicilia con nota prot. n. 2778 del 19 luglio 2010, ha designato quali componenti della Cabina (CRRIF) in rappresentanza dello stesso Ministero, l'ing. Alessandro De Paola (componente effettivo) e il p.i. Vito Filippetti (componente supplente) in sostituzione dell'ing. Francesco Nolè.

Si ritiene pertanto opportuno

- Provvedere alla formale nomina dell'ing. Alessandro De Paola (componente effettivo) e del p.i. Vito Filippetti (componente supplente) quali componenti della Cabina di Regia Regionale (CRRIF).

I costi di funzionamento della Cabina di Regia faranno carico all'AREM.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa Giunta ai sensi della legge regionale della legge regionale n. 7/1997 art. 4 comma 4°lett. K, e in particolare della legge regionale n°18/2002, art. 8 comma 2°.

LA GIUNTA

udita la relazione e attesa la proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare l'ing. Alessandro De Paola (componente effettivo) e il p.i. Vito Filippetti (componente supplente) quali componenti della Cabina

di Regia Regionale per gli Interventi Infrastrutturali Ferroviari (CRRIF), in rappresentanza del Ministero dei Trasporti - USTIF, a parziale modifica della deliberazione di Giunta Regionale n.1562 del 05/07/2010;

2. di dare atto che i costi per il funzionamento della Cabina di Regia faranno carico all'AREM;
 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.13/1994;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2845

D. Leg 22 01 2004, n. 42, e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio. (XVII).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica. e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Ivo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di

garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

- l’art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all’art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l’altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell’art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- a norma dell’art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell’art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l’istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a i Comuni dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera**Comuni delegati della Provincia di Bari**

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Alberobello	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Altamura	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bari	DGR n. 649 del 09 03 2010
Bitonto	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Castellana Grotte	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Conversano	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Corato	DGR n. 2754 del 14 12 2010
Gioia del Colle	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Gravina in Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Locorotondo	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Molfetta	DGR n. 327 del 10 02 2010
Monopoli	DGR n. 327 del 10 02 2010
Noci	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Noicattaro	DGR n. 1868 del 06 08 2010
Polignano a Mare	DGR n. 327 del 10 02 2010
Putignano	DGR n. 1801 del 30 07 2010
Ruvo di Puglia	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Terlizzi	DGR n. 1152 del 11 05 2010

Comuni delegati della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Andria	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Barletta	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Canosa di Puglia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Trani	DGR n. 1207 del 25 05 2010

Comuni delegati della Provincia di Brindisi

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Brindisi	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Carovigno	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Ceglie Messapica	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Cisternino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Fasano	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Francavilla Fontana	DGR n. 2229 del 19 10 2010
Ostuni	DGR n. 8 dell'11 01 2010
San Vito dei Normanni	DGR n. 1868 del 06 08 2010

Comuni delegati della Provincia di Foggia

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Apricena	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cerignola	DGR n. 649 del 09 03 2010
Isole Tremiti	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Lesina	DGR n. 841 del 23 03 2010
Manfredonia	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Mattinata	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Peschici	DGR n. 2410 del 03 11 2010
Poggio Imperiale	DGR n. 841 del 23 03 2010
Rodi Garganico	DGR n. 8 dell'11 01 2010
San Giovanni Rotondo	DGR n. 327 del 10 02 2010
San Nicandro Garganico	DGR n. 1152 del 11 05 2010
San Severo	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vico del Gargano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Vieste	DGR n. 1642 del 12 07 2010

Comuni delegati della Provincia di Lecce

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Alessano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Alezio	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Alliste	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Andrano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Bagnolo del Salento	DGR n. 841 del 23 03 2010
Botrugno	DGR n. 649 del 09 03 2010
Calimera	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Cannole	DGR n. 841 del 23 03 2010
Carpignano Salentino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Castrignano dei Greci	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Castrignano del Capo	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Castro	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Collepasso	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Corigliano d'Otranto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Corsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cursi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Cutrofiano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Diso	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gagliano del Capo	DGR n. 841 del 23 03 2010
Galatone	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Gallipoli	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Giuggianello	DGR n. 649 del 09 03 2010
Giurdignano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Lecce	DGR n. 1007 del 13 04 2010
Maglie	DGR n. 841 del 23 03 2010
Martano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Martignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Matino	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melendugno	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Melissano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Melpignano	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Miggiano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Minervino di Lecce	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Montesano Salentino	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Morciano di Leuca	DGR n. 841 del 23 03 2010
Nardò	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Nociglia	DGR n. 649 del 09 03 2010
Ortelle	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Otranto	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Palmariggi	DGR n. 841 del 23 03 2010
Patù	DGR n. 841 del 23 03 2010
Racale	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ruffano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Salve	DGR n. 841 del 23 03 2010
San Cassiano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sanarica	DGR n. 649 del 09 03 2010
Sannicola	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Santa Cesarea Terme	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Soletto	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Specchia	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Spongano	DGR n. 8 dell'11 01 2010
Sternatia	DGR n. 2588 del 30 11 2010
Supersano	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Surano	DGR n. 649 del 09 03 2010
Taviano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Tiggiano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Tricase	DGR n. 649 del 09 03 2010
Tuglie	DGR n. 1642 del 12 07 2010

Uggiano la Chiesa	DGR n. 1642 del 12 07 2010
Vernole	DGR n. 1152 del 11 05 2010
Zollino	DGR n. 2588 del 30 11 2010

Comuni delegati della Provincia di Taranto

Comune	Provvedimento di attribuzione della delega
Avetrana	DGR n. 841 del 23 03 2010
Castellaneta	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Crispiano	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Ginosa	DGR n. 327 del 10 02 2010
Laterza	DGR n. 649 del 09 03 2010
Leporano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Lizzano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Maruggio	DGR n. 841 del 23 03 2010
Massafra	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Pulsano	DGR n. 841 del 23 03 2010
Sava	DGR n. 1609 del 12 07 2010
Statte	DGR n. 1207 del 25 05 2010
Taranto	DGR n. 2171 del 11 10 2010
Torricella	DGR n. 841 del 23 03 2010

PREMESSO CHE:

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, i Comuni riportati nei successivi elenchi B e C (singolarmente o in forma associata) hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO B: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009

Comune di Bisceglie (BA)
(documentazione trasmessa con nota comunale prot n. 51132 del 13 12 2010)

ELENCO C: Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti costituiti in unione dotati del

parere della cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009 del 10 12 2010

Comuni di Ugento, Presicce, Acquarica e Taurisano (LE)

(documentazione trasmessa dal Comune di Ugento con nota n. prot. 28309 del 09 12 2010).

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui al suddetto Elenco B la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'Elenco B e C, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene alle modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2846

Comune di Acquarica del Capo (LE) - Piano di Lottizzazione zona C2, comparto C in località Celsorizzo e S. Sofia. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta Arditi.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di **ACQUARICA DEL CAPO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Acquarica del Capo** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione di nuova espansione residenziale di iniziativa privata denominato "Comparto C".

Con nota comunale n. 9815 del 22.12.2009 acquisita al prot. regionale n. 501 del 13.01.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **Acquarica del Capo** (LE) ha trasmesso la documentazione scritta (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 7 del 19.03.2009
- Tav. 1 Stralcio aerofotogrammetrico - Stralcio PRG
- Tav. 2 Planimetria generale su aerofotogrammetria
- Tav. 3 Planimetria generale su catastale
- Tav. 4 Zonizzazione con lotti edificatori
- Tav. 5 Edifici nei lotti

- Tav. 6 Tipi edilizi
- Tav. 7 Planovolumetria
- Tav. 8 Profili e sezioni
- Tav. 9 Particolari costruttivi
- Tav. 10 Urbanizzazioni primarie: viabilità -rete idrica, fognante - pubblica illuminazione
- Tav. A Relazione tecnica
- Tav. B Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. C Analisi di compatibilità con i PUTT/P
- Tav. D Documentazione fotografica
- Tav. E Bozza di convenzione
- Tav. F Tabella dei lotti e superfici a standard
- Tav. G Tabella utili ed oneri
- Relazione geotecnica
- Relazione geologica

Con nota protocollo regionale n. 866 del 18.01.2010 la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, rilevando che l'intervento ricade parzialmente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/39 e ss.mm.ii., trasmetteva la pratica in questione alla Segreteria del C.U.R. per gli adempimenti di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/80.

Con nota protocollo n. 179 del 18.11.2010 la Segreteria del Comitato Urbanistico Regionale, trasmetteva all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, copia conforme del parere (favorevole con prescrizioni) n. 16/2010 espresso nella seduta del 21.10.2010 dal C.U.R. in uno agli atti tecnico-amministrativi per le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione zona C2, comparto C in località Celsorizzo e S. Sofia D.C.C. n. 7 del 19.03.2009

SOGGETTO PROPONENTE: Ditta Arditi

Il progetto prevede l'attuazione del PdL relativo al Comparto C del P.R.G. a destinazione residenziale, localizzato a ridosso del centro urbano ad ovest dello stesso in località "Celsorizzo e S. Sofia". La superficie totale del Comparto è di 66.321 mq con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,29 mc/mq e iff pari a 2,10 mc/mq. Il PdL interessa un'area che si configura come stretta

e lunga in direzione nord-sud comprendendo l'attuale scuola elementare e la Masseria Celsorizzo.

L'organizzazione insediativa proposta è dettata dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente e riguarda la realizzazione di edifici a due piani fuori terra e l'individuazione di aree a standard.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento ricade in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" e in parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la *"conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio"*.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "B" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

- Per il sistema **"copertura botanico-vegetazionale e culturale"**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la *"salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica"*.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di

tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema **“assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”**, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
- Per il sistema **“copertura botanico-vegetazionale e culturale”**, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.
- Per il sistema **“stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli

ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e culturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore quale l’area annessa del vincolo architettonico “Masseria Gelsorizzo”, sottoposta a tutela dall’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto vincolata con D.M. 20.05.1981 ai sensi della Legge n. 1089/39 e ss.mm.ii

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dagli atti scritto-grafici trasmessi, emerge che nelle aree d’intervento insistono alcuni muretti a secco, che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati dall’attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 ma non da altri specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985

come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

A tal proposito occorre riportare testualmente quanto indicato nel citato parere n. 16/2010 del C.U.R.:

“Le particelle n. 27, 484, 726, 725 del foglio n. 13, sono oggetto di comunicazione del 04.06.2010, del Ministero per i Beni e le attività culturali, di avvio del procedimento per “prescrizioni di tutela indiretta” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 42/2004. Tale D.Lgs all’art. 46 comma 4 afferma che “la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa”. La comunicazione del Ministero, prot. 9084 del 04.06.2010, riporta le seguenti prescrizioni: “la conservazione dei caratteri ambientali esistenti nell’area posta intorno alla Masseria Celsorizzo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti realizzati con tecniche costruttive tradizionali, la coltivazione del suolo con colture agricole del tipo analogo al preesistente, vietando la costruzione di nuovi manufatti che ostacolano la visuale prospettica del complesso della Masseria Celsorizzo””.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, e facendo proprio il parere espresso dal C.U.R., si rappresenta che per ciò che riguarda le volumetrie previste sulla particella n. 558 del foglio n. 13, (tipologie E - F) le stesse interferiscono in maniera significativa con i regimi di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto ricadenti nell'area annessa del vincolo architettonico “Masseria Gelsorizzo”. Conseguentemente, tale intervento, peraltro ricadente in un A.T.E. classificato “B”, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, contrasta con le prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per ciò che attiene alla parte dell'intervento prevista nella parte nord del Comparto e compresa tra

la ferrovia, Via G. Dalla Chiesa e la scuola elementare, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, non essendo interessata da alcun A.T.D., non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Ciò premesso, si ritiene che tali interventi, pur ricadenti in parte in un A.T.E. di tipo “B”, siano inclusi in un’area che sostanzialmente non presenta un elevato grado di naturalità, e gli stessi comportano una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti negli ambiti territoriali estesi di riferimento, rappresentano modificazioni della morfologia dei luoghi comunque finalizzate ad una riaggiustatura dell’edificato circostante. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano essenzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l’ambito esteso di tipo “B” in cui le opere ricadono.

Per ciò che riguarda le volumetrie previste nelle particelle n. 27, 484, 726, 725 del foglio n. 13 (tipologia D - D1), oggetto di comunicazione del 04.06.2010 del Ministero per i Beni e le attività culturali, si ritiene di far proprio quanto indicato dal parere del C.U.R., ribadendo che *“la soluzione progettuale proposta, al fine di non violare il disposto degli artt. nn. 45 e 46 del D.Lgs n. 42/2004, in attesa del termine del relativo procedimento, dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto (...) al di fuori delle particelle interessate dalle prescrizioni di tutela indiretta.”*

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi previsti, ricadenti in A.T.E. classificati “B” e “C”, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e facendo

proprio il citato parere del C.U.R., si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) in sede di progettazione definitiva, siano stralciate le previsioni insediative relative alle tipologie E, F per le motivazioni riportate nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica;
- 2) in sede di progettazione definitiva, sia sospesa, in via cautelare, l'attuazione della tipologia D - D1, oggetto di comunicazione del 04.06.2010 del Ministero per i Beni e le attività culturali, fino a chiusura del procedimento in oggetto e, qualora questo confermasse la immodificabilità delle aree interessate, le stesse previsioni progettuali siano stralciate dal PdL in oggetto;
- 3) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o sostituzione in adiacenza all'intervento. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostituzione degli stessi si prescrive l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 4) le previste recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da muretti a secco prescrivendo, per questi, l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 5) le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio, ecc.);
- 6) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
- 7) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
- 8) le facciate dei fabbricati siano dipinte con colori tenui;
- 9) la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone. Siano piantumate essenze di alto fusto, di varietà autoctona, a protezione dalla linea ferroviaria e lungo il confine ovest dei lotti, al fine di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento con il prospiciente territorio ineditato;
- 10) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 11) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 12) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 13) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 14) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "B" e in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di **Acquarica del Capo** dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel

rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Acquarica del Capo** del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di

legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Acquarica del Capo (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di **Acquarica del Capo (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio A.S.T.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2847

Comune di Nardò (LE) - Miglioramento della funzionalità idraulica mediante riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce". Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Deroa alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P Soggetto proponente: Comune di Nardò (LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa

Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di **NARDO' (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturali il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Nardò** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente alle opere di miglioramento della funzionalità idraulica attraverso la riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce".

Con nota comunale n. 46047 del 06.12.2010 acquisita al prot. regionale n. 8272 del 07.12.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di **Nardò** (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione specialistica - idrogeologica, elaborati grafici (duplice copia)
- Relazione specialistica di compatibilità PUTT, elaborati grafici (duplice copia)
- Relazione specialistica di compatibilità. Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (Ambiti distinti) e Piano Faunistico (duplice copia)
- Allegato n. 01 Ubicazione e stralci (duplice copia)
- Allegato n. 02 Planimetrie - profilo longitudinale - sezioni tipo canale - particolari costruttivi (duplice copia)
- Allegato n. f Piano particellare d'esproprio (duplice copia)
- Stralci P.U.T.T./P. (unica copia)

Nella citata nota comunale a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, l'Amministrazione Comunale di **Nardò** precisa che con Delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Nardò n. 13 del 04.11.2010 è stato approvato in variante al P.R.G., il progetto definitivo in oggetto secondo le procedure dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 3/05. Con la medesima nota l'Amministrazione Comunale richiede il rilascio del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per ciò che attiene alla realizzazione delle nuove canalizzazioni in quanto interferiscono con l'area di pertinenza e con l'area annessa dell'A.T.D. "vora" per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal proposito, nella nota comunale di cui sopra si afferma quanto di seguito testualmente riportato:

- *"L'opera, inserita nel contesto rurale, è stata progettata perseguendo l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, riducendo al minimo le opere di scavo e cementazione, e reimpiegando i materiali calcarei scavati per la realizzazione di muri a secco, con funzione di delimitazione dell'area di intervento;*
- *Le opere di mitigazione ambientale previste e le finalità dei lavori non comportano nessun deturpamento paesaggistico/ambientale;*
- *Obiettivo dell'opera è quello di mitigare il rischio idraulico, contribuendo al contempo al superamento dell'emergenza socio/economico/ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei relativi cicli;*
- *La localizzazione dell'opera, per la sua specifica funzione, secondo scolmatore della "Vora Colucce", è stata una scelta obbligata."*

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Miglioramento della funzionalità idraulica mediante riattivazione della Vora "Grotta della Notte" con funzione di secondo scolmatore della Vora "Colucce".

Delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Nardò n. 13 del 04.11.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **NARDO'** (LE)

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un canale con funzione di secondo scolmatore della Vora denominata "Vora Colucce" e la conseguente

riattivazione della Vora denominata “Grotta della Notte”. In particolare il canale servirà da scolmatore per la Vora denominata “Vora B” nelle immediate vicinanze della Vora “Colucce”. Il previsto canale collega la Vora B con la Vora Grotta della Notte, percorrendo in parte, un tratto interessato da viabilità esistente in terra battuta, lungo la quale corre in adiacenza, prevedendo anche la realizzazione di una viabilità di servizio, per tutta la lunghezza del canale, con annessa area di manovra per i mezzi meccanici. In prossimità della Vora Grotta della Notte, inoltre è prevista la realizzazione di una vasca di grigliatura e dissabbiatura. Inoltre si realizzerà una pista ciclabile lungo il corso del canale quale occasione di incentivazione turistica. Al fine di integrare l’opera nel contesto rurale, tutta l’area sarà delimitata da un muretto a secco e, laddove la natura argillosa del terreno lo consenta, i pendii del canale saranno resi stabili con un rivestimento mediante georete da saturare con terreno vegetale. Infine, laddove il tracciato del canale incontra la viabilità esistente, è previsto l’interramento dello stesso.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell’intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L’intervento ricade in un Ambito territoriale esteso di tipo “B - valore rilevante” (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). A tal proposito occorre puntualizzare quanto asserito dai progettisti e fatto proprio dall’Amministrazione Comunale nella citata D.G.C. n. 220 del 21.10.2010:

“...le aree d’intervento ricadono tutte in ambito territoriale esteso di tipo “B”, come definito dal P.U.T.T./P., ma che tale tipologia riviene di fatto dall’inserimento dell’area in “Oasi di protezione - A13 Santo Sidero” nell’ambito del piano venatorio 1999-2003, area che già a partire dall’anno 2004 è stata eliminata dal nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la *“conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;*

massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “B” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema ***“assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”***, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Per il sistema ***“copertura botanico-vegetazionale e colturale”***, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va

verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

- Per il sistema **“stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”**, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** le aree d’intervento risultano direttamente interessate dall’area di pertinenza e dall’area annessa dell’A.T.D. “vora” per le quali valgono le disposizioni dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** l’area d’intervento ricade nella zona faunistica “ripopolamento e cattura” denominata Voragini Parlatano per la quale valgono le disposizioni di cui all’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** l’area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., emerge che nell’area d’intervento insistono alcuni muretti a secco che rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. direttamente interessati

dall’attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che le opere previste, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, culturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, ricadendo in parte nell’area di pertinenza e nell’area annessa di due “vore” e quindi, percorrendo parte del territorio caratterizzato dalle citate peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero da elementi paesaggistici strutturanti, gli interventi proposti configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi del punto 3.01 dell’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alla realizzazione del canale, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni dell’assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, in un’area soggetta ad allagamenti e in continuità alle opere già eseguite a tali fini, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi, essendo le stesse opere sostanzialmente interrato. Inoltre, le stesse comportano il ripristino delle vore esistenti con manutenzione delle stesse. Premesso quanto sopra, per quanto attiene a tali interventi ricadenti in un A.T.E.

classificato “B”, nell’area di pertinenza e nell’area annessa di due vore, proposti in deroga alle prescrizioni di base, dalla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata nota comunale, risulta sostanzialmente che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono di mitigare il rischio idraulico, contribuendo al contempo al superamento dell’emergenza socio/economico/ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei relativi cicli;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, in quanto la localizzazione dell’opera, per la sua specifica funzione, secondo scoltatore della “Vora Colucce”, è stata una scelta obbligata;
- le opere da realizzare sono fondamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Conclusioni e prescrizioni

In relazione al provvedimento di deroga previsto dall’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativo alla realizzazione del nuovo canale, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico, attraverso il loro mantenimento e/o ricostruzione in adiacenza al tracciato interessato dalle opere. Nel caso sia strettamente necessaria la ricostruzione degli stessi si prescrive l’utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- 2) siano salvaguardati gli esistenti ulivi come definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, attraverso il loro mantenimento e/o ripiantumazione nelle immediate vicinanze delle aree d’intervento, ferme restando le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, se ne ricorrono i presupposti, quelle della L.R. n. 14/07;
- 3) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e

conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;

- 4) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 5) nella realizzazione delle opere siano comunque garantiti accorgimenti tecnici idonei a non arrecare grave turbamento alla fauna selvatica;
- 6) le pavimentazioni carrabili o pedonali previste nell’area d’intervento, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio, terra battuta, ecc.);
- 7) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva delle opere, si prescrive che la viabilità e/o i percorsi pedonali e/o ciclabili siano in sede propria e protetti con opportune schermature arbustive/arboree;
- 8) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il tracciato del nuovo canale, in corrispondenza della viabilità adiacente sia al fine di ridurre l’impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 9) non sia consentita l’eliminazione delle essenze vegetali esistenti, assicurando la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 10) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico relativamente all’intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato “B” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest’ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione di un nuovo canale e opere annesse, nella zona localizzata nell’area di pertinenza e nell’area annessa di due vore, fermo restando, che rimane nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 3/05 e del-

l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di **Nardò** dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Nardò** del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni, nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al **Comune di Nardò (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio

DI TRASMETTERE al Comune di **Nardò (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2848

Programma coordinato per l'attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009. Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e approvazione dello schema di "Accordo di Programma".

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio della Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confer-

mata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2009, è stato approvato il "Piano di edilizia abitativa", previsto dall'art. 11 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2009.

Tale decreto all'art. 1, comma 1, individua le sei linee di intervento in cui il piano è articolato, di cui quattro concorrono a definire, d'intesa con gli enti locali, il programma coordinato regionale degli interventi da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa; esse sono:

- b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle province autonome, degli enti locali e altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale.

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi dalla lettera b) alla lettera e), pari a euro 377.885.270,00, sono state ripartite tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze dell'8 marzo 2010, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 2010; alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di euro 24.964.423,53.

L'art. 4, comma 2 del DPCM 16 luglio 2009 prevede che gli accordi di programma di cui al comma 1 siano elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decretollegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

L'art. 8 del citato DPCM al comma 1 prevede che le Regioni per partecipare al piano predispongano un programma coordinato di interventi con riferimento alle quattro linee di intervento suddette, che dovrà essere sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un apposito Accordo di Programma tra lo stesso Ministero e la Regione, previa intesa con gli Enti Locali coinvolti.

Lo stesso art. 8 prevede al comma 2 che le Regioni attraverso procedure ad evidenza pubblica promuovano e valutino, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli IACP e dai privati interessati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del DPCM del 16 luglio 2009 le proposte regionali devono pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del citato Decreto dell'8 marzo 2010 di ripartizione delle risorse. Con nota n. 9125 del 3 agosto 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha puntualizzato alcuni aspetti procedurali da recepire negli accordi

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2077 del 29 settembre 2010 ha approvato l'avviso pubblico e la relativa modulistica per la raccolta di manifestazioni di interesse per la presentazione delle proposte d'intervento da parte di operatori pubblici (Comuni e IACP) e privati (cooperative edilizie e imprese di costruzione), da comprendere in un Programma coordinato e coerente con la programmazione regionale nel campo delle politiche

abitative e dello sviluppo del territorio, che la Regione dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 8 del DPCM.

La deliberazione di G.R. n. 2077/2010 è stata pubblicata nel B.U.R.P. n. 151 del 30 settembre 2010.

Al fine di concentrare, come richiesto dall'art. 11, comma 4 del D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008, gli interventi sugli effettivi fabbisogni abitativi nei singoli contesti in rapporto alle caratteristiche del mercato abitativo, detta deliberazione prevede che gli interventi da includere nel Programma regionale siano localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 ai sensi dell'art. 8 della L. 431/1998.

La citata deliberazione articola gli interventi da selezionare ai fini dell'inclusione nel Programma coordinato in due gruppi A) e B), in coerenza con le linee di indirizzo previste dal DPCM del 16 luglio 2009, nonché con la programmazione regionale di settore:

A) le iniziative già pervenute in occasione di precedenti bandi e ad oggi non finanziate per insufficienza di risorse, di seguito elencate:

A1) gli interventi di competenza degli IACP e dei Comuni già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 18 dicembre 2007, approvato con deliberazione di G.R. n. 1660 del 19 ottobre 2007, regolarmente inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità e non finanziati dal Ministero per insufficienza di fondi, come disposto dal Decreto della Corte dei Conti 7 dicembre 2009 n. 44300;

A2) gli interventi di competenza dei Comuni ricompresi nell'ambito del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - PRUACS", di cui al Decreto MIT n. 2295 del 26 marzo 2008;

A3) le proposte di intervento ricomprese nell'ambito del Piano Casa Regionale di cui alla L.R. n. 20/2005:

A3.1) gli interventi già presentati da cooperative ed imprese per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, di cui al bando pubblico approvato con deliberazione di G.R. n. 607 del 3 marzo 2010;

A3.2) i "Programmi integrati di riqualificazione delle periferie - PIRP" già presentati e finanziati con fondi P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII, di cui alla determinazione del direttore dell'Area Programmazione e finanza della Regione Puglia del 15 luglio 2009, n. 5, per la parte relativa alla realizzazione di alloggi non finanziata per la mancata assegnazione dei fondi FAS regionali 2007-2013;

B) nuove iniziative proposte dai Comuni o da altri soggetti pubblici e privati che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

B1) siano conformi alla legge regionale 12 maggio 2008 n. 12 "Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta residenziale sociale", pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 82 del 23 maggio 2008;

B2) siano conformi alla legge regionale 29 luglio 2008 n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana", pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 124 dell'1 agosto 2008 e prevedano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale pari almeno al 50% della capacità insediativa prevista;

B3) siano conformi al "Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti per la riqualificazione delle periferie (PIRP) - (Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2006, n. 870 - Art. 11 legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 e deliberazione di Giunta Regionale n. 1585 del 15/11/2005 Bando di gara "Programmi integrati di riqualificazione delle periferie" (PIRP), pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 81 del 29 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

L' "Avviso Pubblico" al punto 3 ha stabilito i differenti termini di presentazione delle manifesta-

zioni d'interesse, unitamente alla modulistica debitamente compilata e agli eventuali elaborati progettuali, a seconda che si trattasse di iniziative già pervenute in occasione di precedenti bandi e ad oggi non finanziate per insufficienza di risorse, di cui al punto 2, lett. A), per le quali la data di presentazione era fissata al 20 ottobre 2010 o di nuove iniziative proposte dai Comuni o da altri soggetti pubblici e privati, di cui al punto 2, lett. B), per le quali la data di presentazione era fissata per il giorno 5 novembre 2010.

Con deliberazione di G.R. n. 2423 del 3 novembre 2010 è stata accolta la richiesta di proroga del termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte di cui al punto 2, lett. B) dell'Avviso pubblico, per le quali la data di presentazione veniva fissata per il giorno 2 dicembre 2010.

Nell'allocazione delle risorse, d'intesa con il partenariato istituzionale e socio-economico, si è ritenuto di dare priorità agli interventi volti a fornire risposta immediata ai bisogni abitativi di soggetti sociali svantaggiati e caratterizzati da più im-

mediata cantierabilità, concentrando le risorse sugli interventi compresi nel gruppo A).

Alla data di scadenza del 20 ottobre 2010 sono pervenute n. 106 richieste, di cui n. 79 relative ad interventi ricadenti in Comuni ad alta tensione abitativa. Dall'esame delle domande pervenute entro il termine stabilito, si ritiene di ammettere al finanziamento del Piano nazionale di edilizia abitativa:

- 1) i seguenti programmi ricadenti in Comuni ad alta tensione abitativa già ricompresi nel "Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica" di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 18 dicembre 2007, approvato con deliberazione di G.R. n. 1660 del 19 ottobre 2007, regolarmente inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e caratterizzati da immediata fattibilità, in quanto dotati di parere favorevole del Provveditorato alle OO.PP., e non finanziati dal Ministero per insufficienza di fondi, come disposto dal Decreto della Corte dei Conti 7 dicembre 2009 n. 44300, seguendo il medesimo ordine di priorità stabilito dalla citata deliberazione:

TABELLA 1

"Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica"				
D.M. Ministero delle Infrastrutture 18/12/2007				
Localizzazione	Soggetto attuatore	Tipo di intervento	N. alloggi	Importo
BARI	IACP Bari	Nuova costruzione (Carbonara)	36	€ 3.827.726,00
TARANTO	IACP Taranto	Nuova costruzione (Quartiere Paolo VI)	60	€ 5.500.000,00
FOGGIA	IACP Foggia	Nuova costruzione (Borgo Croci - PRU Ordona)	45	€ 4.434.250,00
BARLETTA	Comune	Nuova costruzione (Via Padre di Bari)	24	€ 3.000.000,00
TOTALE			165	€ 16.761.976,00

- 2) i seguenti programmi di competenza dei Comuni ad alta tensione abitativa, già ricompresi nell'ambito del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile PRUACS", di cui al Decreto MIT n. 2295 del 26 marzo 2008, di cui alla deliberazione di G.R. n. 1548 del 2 settembre 2008 di approvazione del bando di gara e alla deliberazione di G.R. n. 444 del 23 febbraio 2010 di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine di punteggio della graduatoria stessa, per complessivi n. 541 alloggi di edilizia sovvenzionata, di cui n. 129 alloggi di nuova costruzione e n. 412 alloggi da recuperare; complessivi n. 38 alloggi di edilizia in locazione di nuova costruzione e 208 di alloggi di edilizia convenzionata di nuova costruzione:

TABELLA 2**“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”**

Localizzazione	Soggetto attuatore	Importo
BRINDISI	Comune	€ 5.000.000,00
LECCE	Comune	€ 5.000.000,00
TOTALE		€ 10.000.000,00

I programmi individuati rientrano nelle linee d'intervento di cui all'art. 1 comma 1, lettere b) ed e) del citato DPCM 16 luglio 2009 e per la loro attuazione risultano necessarie risorse finanziarie per euro 26.761.976,00, di cui:

- euro 24.964.423,53 assegnati alla Regione Puglia con decreto dell'8 marzo 2010 di ripartizione delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa, da considerare come anticipazione sia dei fondi che saranno messi a disposizione per realizzazione degli interventi di cui al “Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica” -D.M. 18 dicembre 2007, che dei fondi relativi all'accantonamento pari al 10% a valere sul finanziamento dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - D.M. 26 marzo 2008;
- euro 1.797.552,47 a valere sui fondi regionali di edilizia sovvenzionata ex Gescal.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato di interventi, la Regione contribuisce con l'apporto finanziario di euro 27.000.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 607 del 3 marzo 2010 “Legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 - art. 13 e successive modifiche ed integrazioni. Contributi ad Imprese e Cooperative per la costruzione e/o il recupero di alloggi di edilizia convenzionata agevolata. Approvazione bando pubblico di concorso”, per la realizzazione e il recupero di circa n. 1.000 alloggi di edilizia convenzionata agevolata, rientranti nella lettera d) delle linee d'intervento di cui all'art. 1 comma 1 del DPCM 16 luglio 2009.

Al fine della sottoscrizione dell'Accordo di Programma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale Politiche Abitative - Divisione V ha inviato una “SCHEDE RIEPILO-

GATIVA INTERVENTI - (Parametri tecnico-economici)”, che, compilata in ogni sua parte, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta:

- oneri statali:
 - euro 24.964.423,53 assegnati alla Regione Puglia con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 marzo 2010 di ripartizione delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa;
 - euro 1.797.552,47 a valere sui fondi regionali di edilizia sovvenzionata ex Gescal, che non transitano nel bilancio regionale;
- oneri a carico del bilancio regionale:
 - euro 27.000.000,00 impegnati con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Abitative n. 503 del 12 dicembre 2006.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di individuare gli interventi da inserire nel “Piano Nazionale di edilizia abitativa”, contenuti nelle precedenti tabelle 1 e 2, già pervenuti in occasione di precedenti bandi e ad oggi non finanziati per insufficienza di risorse, finanziabili per un importo totale di euro 26.761.976,00, di cui euro 24.964.423,53 assegnati con D. M. dell’8 marzo 2010 di ripartizione delle risorse del Piano nazionale di edilizia abitativa, da considerare come anticipazione sia dei fondi che saranno messi a disposizione per realizzazione degli interventi di cui al “Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica” -D.M. 18 dicembre 2007, sia dei fondi relativi all’accantonamento pari al 10% a valere sul finanziamento dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - D.M. 26 marzo 2008;
- di assegnare i restanti euro 1.797.552,47 a valere sui fondi regionali di edilizia sovvenzionata ex Gescal, ad integrazione del finanziamento statale assegnato alla Regione Puglia;
- di contribuire con l’apporto finanziario di euro 27.000.000,00, destinati ad agevolazioni a imprese e cooperative edilizie e impegnati con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Abitative n. 503 del 12 dicembre 2006, al fine di consentire l’attuazione del programma

coordinato di interventi, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 607 del 3 marzo 2010, per la realizzazione e il recupero di circa n. 1.000 alloggi di edilizia convenzionata agevolata;

- di approvare gli allegati “Scheda riepilogativa interventi” e “Schema di Accordo di Programma”, che è parte integrante del presente provvedimento e che dovrà essere sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Presidente della Regione Puglia o suo delegato;
- di disporre che, per quanto riguarda i suddetti interventi, le modalità di finanziamento, gestione e monitoraggio sono quelle previste dall’Accordo di Programma;
- di procedere successivamente alla valutazione delle manifestazioni d’interesse di cui alla lettera B) dell’Avviso pubblico regionale, individuando gli interventi di cui alla lettera e) del Piano nazionale per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura e altre eventuali le nuove iniziative proposte dai Comuni o da altri soggetti pubblici e privati.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Politiche Abitative.

La Giunta dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE , GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno duemiladieci il giorno del mese di, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella persona di a ciò autorizzato con del

e

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97439910585) rappresentato dal.....

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
- con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato DPCM 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- l'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato DPCM 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale medesimo;
- con decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892, registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2009, si è provveduto ad individuare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del Piano nazionale di edilizia abitativa ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 200 milioni di euro;

- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d) nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

CONSIDERATO CHE

- con decreti del ministero dell'economia e delle finanze nn. 109887, 113161, n. 111138 sono state disposte, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, variazioni in aumento sul capitolo 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa" esercizio 2009, per un totale di euro 650.797.445,00 da considerare in termini di competenza e di cassa;

- a seguito della sopracitata variazione in aumento di euro 650.797.445,00 la disponibilità iniziale di euro 77.087.825,00 esistente sul capitolo 7440 destinata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di edilizia abitativa è risultata pari, nell'esercizio finanziario 2009, a complessivi euro 727.885.270,00;

- ai sensi del citato articolo 2, comma 2, lettera c) le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Piano nazionale - al netto delle risorse pari a 200 milioni di euro destinate dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del richiamato Piano nazionale già individuati con il decreto ministeriale 18 novembre 2009, prot. n. 892 e dell'importo di 150 milioni di euro da destinare agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale medesimo - ammontano complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- con decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei conti- Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fogl. 346,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse i cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari a complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla Regione Puglia è stata attribuita la somma complessiva di euro 24.964.423,53 a valere sulla disponibilità complessiva euro 377.885.270,00;

- con l'accordo di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 nell'ambito delle risorse attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dovrà provvedersi a :

- - individuare, d'intesa con la Regione Puglia le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere b), c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

- - individuare i programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- - concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa,

- - selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa.

- la Regione ha individuato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per promuovere valutare ai fini dell'ammissibilità le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- il programma coordinato di interventi proposto dalla Regione Puglia risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;

- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato DPCM 16 luglio 2009;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2010;

Vista l'intesa, espressa ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del DPCM 16 luglio 2009 sull'Accordo di programma relativo alla Regione Puglia dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281 nella seduta del

Visto il parere espresso ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2 del DPCM 16 luglio 2009 sull'Accordo di programma relativo alla Regione Puglia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n..... del

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla Regione Puglia approvato con deliberazione di Giunta Regionale n..... in data concernenti le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi ricadente nella Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di G.R. n. del, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 24.964.423,53 attribuite alla Regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 263;

b) Regione Puglia con euro 1.797.552,47, sulla base dell'impegno assunto con delibera di Giunta Regionale n.;

2. La Regione Puglia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria del cofinanziamento regionale.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procederà agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del DPCM 16 luglio 2009 alla Regione Puglia successivamente all'acquisizione dei provvedimenti amministrativo-contabili indicati al punto 2.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i Comuni beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma la Regione Puglia procede, con ciascun Comune in cui ricadono interventi ammessi a finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche statali e regionali.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da effettuare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro

economico generale con le singole proposte di intervento. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui al successivo articolo 5, lettera b) del presente accordo di programma.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun Comune ammesso a finanziamento, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma.

4. La Regione Puglia, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvederà al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse ai singoli comuni dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento, sulla base degli stati di avanzamento lavori.

5. La Regione Puglia si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni, nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali, nel caso inadempienza da parte del Comune secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente a euro 24.964.423,53, sono trasferite alla Regione Puglia su apposito conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato vincolato all'attuazione del "Programma di riqualificazione per alloggi a canone sostenibile" oggetto del presente Accordo di programma secondo le seguenti modalità:

a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 9.985.769,41) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;

b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 7.489.327,06) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo Stato-Regione;

c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 7.489.327,06) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La Regione Puglia individua quale Responsabile del presente Accordo di programma il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, ing. Luigia Brizzi.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma ha il compito di:

- a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;
- b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;
- c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;
- d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:
 - modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
 - motivate ipotesi di modifiche concernenti: rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 - riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
- e) predisporre, fino alla conclusione del programma di interventi di cui alla Deliberazione di G.R. n. del, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative- Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;
- f) effettuare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7 *(Monitoraggio)*

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo di programma è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.
2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al punto 1 - di volta in volta integrato con il Responsabile della regione interessata - il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.
2. La Regione Puglia si impegna a fornire al Comitato di cui al punto 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Articolo 8 *(Revoche ed economie)*

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9*(Collaudo degli interventi)*

1. Ciascun Comune ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri – di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Puglia ed uno su individuazione del Comune medesimo.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento al capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge n.13/89, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Puglia e il Comune beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.
3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10*(Poteri sostituitivi)*

1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui alla Deliberazione di G.R. n..... del, il Ministero delle infrastrutture esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

Articolo 11*(Disposizioni finali)*

1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione Puglia a ciascun Comune ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per la Regione

SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTI
(Parametri tecnico-economici)

ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE PUGLIA

A. LINEE DI INTERVENTO INDIVIDUATE (articolo 1, comma 1, DPCM 16.07.2009):

- lettera b) (incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
- lettera c) (promozione finanziaria)
- lettera d) (agevolazioni a cooperative edilizie tra soggetti destinatari)
- lettera e) (programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale)

B. MODALITA' DI REALIZZAZIONE/APPROVVIGIONAMENTO ALLOGGI

- Nuova costruzione (n. 1608 alloggi)
 - Recupero/ristrutturazione (n. 421 alloggi)
 - Acquisto (n. / alloggi)
 - Locazione (n. / alloggi)
- TOTALE n. 2029 alloggi**

B1. ASSETTO PROPRIETARIO

- Proprietà pubblica
 - NC (n. 294 alloggi)
 - RE (n. 412 alloggi)
 - TOT. (n. 706 alloggi)**
 - Proprietà privata
 - NC (n. 1314 alloggi)
 - RE (n. 9 alloggi)
 - TOT. (n. 1323 alloggi)**
- TOTALE n. 2029 alloggi**

B2. TIPOLOGIA

- Affitto permanente (sovvenzionata)
 - NC (n. 294 alloggi)
 - RE (n. 412 alloggi)
 - TOT. (n. 706 alloggi)**
- Affitto permanente (convenzionata)
 - NC (n. 246 alloggi)
 - RE (n. / alloggi)
 - TOT. (n. 246 alloggi)**
- Affitto 25 anni convenzionata
 - NC (n. 38 alloggi)
 - RE (n. / alloggi)
 - TOT. (n. 38 alloggi)**

		--
• Riscatto in proprietà da 8 a 16 anni di locazione	NC (n. 325 alloggi) RE (n. 3 alloggi) TOT. (n. 328 alloggi)	
• Edilizia convenzionata in proprietà	NC (n. 497 alloggi) RE (n. 6 alloggi) TOT. (n. 503 alloggi)	
• Edilizia libera	NC (n. 208 alloggi) RE (n. / alloggi) TOT. (n. 208 alloggi)	
TOTALE	n. 2029 alloggi	

B3. PARAMETRI E QUOTA DI FINANZIAMENTO STATALE E/O REGIONALE

- 100% NC (n. 294 alloggi x costo ammissibile) = (€ 29.400.000,00)
RE (n. 412 alloggi x costo ammissibile) = (€ 16.480.000,00)
- 50% NC (n. 284 alloggi x costo ammissibile) = (€ 14.200.000,00)
RE (n. / alloggi x costo ammissibile) = (€ /)
- 30% NC (n. 325 alloggi x costo ammissibile) = (€ 9.750.000,00)
RE (n. 3 alloggi x costo ammissibile) = (€ 90.000,00)
- 15% NC (n. 503 alloggi x costo ammissibile) = (€ 7.545.000,00)
RE (n. / alloggi x costo ammissibile) = (€ /)

B4. MASSIMALI DI COSTO VIGENTE /APPLICATO

- Edilizia sovvenzionata e agevolata NC (vigente: €/mq 1.300,62)
RE (vigente: €/mq 951,37)

C. DOTAZIONE FINANZIARIA

- Fondi Stato (€ 7.692.307,70)
- Fondi Regione (€ 29.307.692,30)
- Fondi Comuni ed altri enti pubblici (€ 14.776.175,36)
- Fondi privati (€ 28.535.923,86)

D. SOSTENIBILITA' ENERGETICA

- standard
 superiore allo standard minimo richiesto

F. URBANIZZAZIONI

- Primarie (€ 3.285.000,00)
- Secondarie (€ 1.780.000,00)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2849

Comune di ORDONA (FG). Variante al P.d.F. per Piano Insediamenti Produttivi.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Ortona (FG), dotato di Programma di Fabbricazione vigente, con Delibera di C.C. n°10 del 07/04/2009 ha adottato la variante al PdF relativa alla realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi, ex Lege 167/62.

Con nota prot. n. 3423 del 08/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 11164 del 15/07/2010, il Comune di Ortona ha inviato una soluzione progettuale ridimensionata rispetto a quanto determinato in precedenza con la Del di C.c. n. 30 del 21/07/1997 e con la Del di c.c. n. 1 del 22/02/2007, trasmesse con nota prot. n. 6063 del 18/09/1997 e prot. n. 5261 del 03/07/2007. Gli atti trasmessi relativamente alla ultima soluzione progettuale sono i seguenti:

1. Delibera di C.C. n. 10 del 07/04/2009 avente ad oggetto “Adozione PIP in variante al PdF”;
2. Parere del consulente urbanistico, arch. Ilarione di Palo, con allegata scheda urbanistica e di controllo aggiornata in data 28/04/2010;
3. Parere favorevole del responsabile del settore tecnico comunale, geom. Nicola Gallo, espresso in data 28/04/2010;
4. Elaborati progettuali:
 - R1. Relazione Tecnica;
 - R2. Relazione Finanziaria;
 - R3. Norme Tecniche di Attuazione;
 - R4. Relazione geologica tecnica, geomorfologia ed idrogeologica;
 - R5. Piano particelle di esproprio;
 - 1. Stralcio P.d.F.;
 - 2. Inserimento del P.I.P. nel P.d.F.;
 - 3. Rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale ;
 - 4. Planimetria dello stato di fatto;
 - 5. Stralcio catastale -Inserimento del P.I.P. nel catastale;

- 6. Zonizzazione;
- 7. Uso del suolo;
- 8. Distacchi e allineamenti;
- 9. Calcolo delle superfici;
- 10. Profili e sezioni;
- 11. Tipologie edilizie;
- 12. Opere di urbanizzazione primarie: rete idrica e fognaria;
- 13. Opere di urbanizzazione primarie: impianto di pubblica illuminazione;
- 14. Opere di urbanizzazione primarie: rete elettrica - telefonia - gas;
- 15. Viabilità e parcheggi;
- 16. Particolari costruttivi.

5. Copia del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali prot. n. 2850 del 27/06/1997;

6. Copia del parere espresso dall'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio Genio Civile di Foggia prot. n. 2331 del 25/06/1997;

Il comune di Ortona è pervenuto alla ultima soluzione progettuale revisionando due volte l'originario progetto, la prima con Delibera di C.C. n°1 del 22/02/2007 e la seconda con la citata Delibera di C.C. n°10 del 07/04/2009.

Dette revisioni risultano operate in riscontro anche ad una specifica richiesta di approfondimenti da parte del Servizio Urbanistica Regionale, giusta nota prot. n. 8347/2 del 02/11/2005, e riguardante chiarimenti ed integrazioni in merito al dimensionamento della Variante al P.d.F. proposta.

La Delibera di C.C. n°10 del 07/04/2009, giusta documentazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nè risulta essere stata presentata alcuna osservazione e/o opposizione. Detta Variante è così caratterizzata:

Localizzazione

La proposta di PIP è ubicata in prossimità delle strade provinciali S.P.110 (ex strada statale Bari-Napoli) e S.P.86., attualmente l'area è tipizzata quale zona agricola “E” ed interessa un ambito paesaggistico individuato nel PUTT/p quale Ambito Territoriale Esteso di tipo “E” (valore normale); confina con un'area contraddistinta dalla presenza di un Ambito Territoriale Distinto riferito ad un “bene archeologico”.

Dimensionamento

La relazione tecnica, a seguito di specifica analisi operata su base quindicennale, ha determinato per il Comune di Ortona un fabbisogno di edilizia produttiva per un totale di 132 addetti, con una densità di addetti per ettaro pari a n. 51,18 unità.

Caratteristiche progettuali

La proposta progettuale interessa una superficie complessiva di Ha 2.46.17 e propone un insediamento con le seguenti principali caratteristiche:

Superficie Territoriale	Mq 24.617,00
Superficie Fondiaria	Mq 14.515,00
Superficie Strade	Mq 5.302,83
Volumetria massima	Mc 43.515,00
Volumetria lotti	Mc 40.672,25
Lotti	N. 14
Indice Territoriale Ift	Mc/mq 1,77
Indice fondiario Iff	Mc/mq 2,80
Superficie standard	Mq 4.800,00 = 19,50 % > 10 % min.

Ciò premesso, dal punto di vista amministrativo quanto prospettato dal Comune é conforme con le disposizioni dell'art. 55 della L.r. n. 56/80, risultando finalizzata alla individuazione di aree per insediamenti produttivi, da sottoporre a strumentazione urbanistica attuativa ex art. 27 della L. n. 865/71 di competenza comunale.

Pertanto, in ordine agli aspetti di competenza regionale, limitati all'esame della variante al

P.d.F. vigente, rilevato che la localizzazione dell'area non interferisce con le direttrici di espansione dell'abitato né prospetta problematiche dal punto di vista ambientale, per quanto accertabile d'ufficio, si ritiene di poter convenire, per gli aspetti urbanistici, con la proposta progettuale come definitivamente ridimensionata con la Deliberazione di C.C. n. 10/2009.

In particolare, al fine di tenere in debito conto la contiguità sia con l'area "bene archeologico", così come individuata dal PUUT/P sia con la viabilità provinciale presente (S.P. n. 110; S.P. n. 86), l'ap-

provazione della variante in questione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) esclusione, ai sensi dell'art. 3,15 delle N.T.A. del PUTT/P, dell'area annessa al "bene archeologico" per una profondità di m. 100,00 dal limite dell'area di pertinenza del bene stesso;
- 2) individuazione, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, di fasce di rispetto stradale per una profondità di m. 30,00 dal limite delle limitrofe S.S.P.P. n. 86 e 110 e conseguente esclusione di dette fasce dalle previsioni della variante stessa;

Altresì, per quanto riguarda le NTA, l'approvazione della variante in questione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) all'art. 9, comma 10, si aggiungono le seguenti parole: "di prodotti connessi ai cicli di produzione."
- b) all'art.13, comma 1, dovrà essere inserito il seguente periodo: «E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio avente superficie utile non superiore al 20% di quella destinata ad attività produttiva».

In relazione al ridimensionamento delle aree come innanzi operato d'ufficio in virtù delle disposizioni di tutela del PUTT/P e del Nuovo Codice della Strada, si dà atto, che il dimensionamento complessivo del PIP rimane coerente con i criteri utilizzati dal Comune e riferiti alla deliberazione di G.R. n. 6320/ 1989.

Altresì, si dà atto che la variante proposta non è stata sottoposta alle procedure di cui:

- al D.Lgs. n. 152/2006 riguardante la "verifica di assoggettabilità" e/o la VAS, poiché l'avvio del procedimento risulta essere antecedente all'entrata in vigore delle norme in materia di VAS (30.07/2007);
- all'art. 5.03 delle N.T.A. del PTT/P, poiché l'area di intervento interessa un Ambito Territoriale Esteso (A.T.E.) di tipo "E"; -alla L.R. n. 11/2001 poiché l'area di intervento non interessa SIC (Siti di interesse Comunitari) né ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80 -la variante al PdF per la individuazione della zona PIP, adottata dal Comune di

Ortona (FG) con Delibera di C.C. 1 del 22 febbraio 2007 e delibera C.C. n. 10 del 07/04/2009, così come ridefinita dalle prescrizioni e modifiche innanzi riportate”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 55 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PdF del Comune di Ortona adottata con Delibera di C.C. 1 del 22 febbraio 2007 e Del. di C.C. n. 10 del 07/04/2009 subordinatamente alla introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla relazione che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Ortona apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ortona, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2850

Comune di NARDO' (LE). Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“”Il Comune di Nardò (LE), dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n. 22 del 3/04/2006 ha adottato una variante normativa, per modificare parzialmente due articoli delle N.T.A. del PRG che disciplinano la fascia demaniale costiera.

Gli atti a corredo della variante, acquisiti con note comunali n.22562/08 e n. 39932/08 risultano i seguenti:

- Copia della deliberazione di C.C. n.22 del 3/04/2006 di adozione della variante;
- Tav. 4.9 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5.000);
- Tav. 4.12 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.16 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.20 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);

- Tav. 4.22 -Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000).

Con tale variante il Comune di Nardò ha modificato gli artt. 110 - Zone F.35 - Parco costiero e 121 - Attrezzature balneari, rettificando e correggendo alcuni errori materiali legati alla non esatta individuazione della fascia demaniale in sede di redazione del PRG e specificando più esattamente le modalità di intervento e di insediamento al fine di evitare dubbi interpretativi e la possibile insorgenza di contenzioso.

Il Comitato Urbanistico Regionale, con parere n.17 del 14/05/2009 ha espresso parere favorevole facendo propri gli esisti, le motivazioni e le puntualizzazioni dell'istruttoria contenute nella relazione del Servizio Urbanistica n.08 del 29/04/2009.

La Giunta Regionale con Delibera n.1265 del 21/07/2009 avente ad oggetto "Comune di NARDO'. Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera" ha approvato -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. con le prescrizioni di cui al parere C.U.R. n.17/2009 richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni. Le prescrizioni suddette modificano gli artt. 110 e 121 così come di seguito riportato:

“Art. 110 - Zone F.35 - Parco Costiero

In sede di attuazione dei comparti dei vicini insediamenti costieri, il perimetro dei predetti comparti può essere esteso, su conforme determinazione dell'Amministrazione, sino a ricomprendere le aree del Parco costiero allo scopo di determinare le eventuali compensazioni e le ripartizioni delle utilizzazioni e delle onerosità derivanti dalla attuazione delle previsioni del P.R.G., applicando il meccanismo del comparto, come disciplinato dall'art.15 della L.R. n° 6/79.-Gli interventi su tali aree si attuano nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *la conservazione delle specie botaniche e faunistiche autoctone e il miglioramento il ripristino e la conservazione dei caratteri geo-morfologici naturali delle scogliere e delle dune;*
- *la demolizione, degli edifici e dei manufatti incompatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;*
- *il recupero degli elementi del paesaggio (muri a secco, costruzioni rurali, cisterne, sentieri e cam-*

minamenti) di riconosciuto valore ambientale e/o testimoniale;

- *la rimozione ed eliminazione di detrattori ambientali, ovvero l'adozione di idonei interventi di mitigazione.*

Le aree e gli edifici privati esistenti, se idonei a soddisfare esigenze di natura collettiva, possono essere espropriati dalla pubblica amministrazione.

Nelle zone F.35 é vietata la costruzione di strutture stabili e qualunque modificazione che non sia necessaria per il ripristino dell'assetto geo-morfologico, per la difesa dalla erosione e per l'incremento del patrimonio boschivo e naturalistico in generale e per la pubblica fruizione delle aree, nei limiti a ciò strettamente necessari.

Sono consentiti esclusivamente nelle localizzazioni individuate dal Piano Regionale di utilizzazione delle Coste e secondo le relative modalità, ovvero da piani e/o progetti di iniziativa pubblica che tengano particolare conto dell'assetto paesaggistico approvati dal Consiglio Comunale:

- Impianti per le attività balneari con strutture in precario;*
- Chioschi con strutture in precario per bar, posti di ristoro e servizi;*
- Attrezzature all'aperto per il gioco dei bambini;*
- Piccoli depositi per gli attrezzi di giardinaggio;*
- Percorsi pedonali per l'accesso al mare e connesse piazzole per la sosta, sul litorale a scogliera, e pedane a terra;*
- Sistemazioni di aree per il parcheggio, esclusivamente a fondo naturale.*

Le predette strutture devono essere realizzate esclusivamente con strutture in precario, che sia possibile mettere in opera e rimuovere senza alterazione per l'ambiente naturale; a tal fine, il rilascio del permesso di costruire è garantito da idoneo deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa.

Sino all'approvazione del Piano Regionale di utilizzo delle Coste, possono essere autorizzati, esclusivamente nelle localizzazione previste dalla proposta di Piano Comunale delle Coste e secondo le relative modalità, esclusivamente strutture stagionali.

La realizzazione dei chioschi, e delle attrezzature balneari e delle altre attrezzature previste è attuata

dalla pubblica Amministrazione o da privati che ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni d'uso stabilite e del pubblico servizio.

Nei fabbricati legittimamente esistenti sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione), consolidamento e restauro conservativo; sono confermate, se compatibili con le esigenze di tutela, le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G.

E' vietata la installazione di Parchi di campeggio anche precari, al di fuori delle aree interessate da impianti esistenti o dei comparti previsti per tali destinazioni dalle tavole di zonizzazione del P.R.G.

Art. 121 - Attrezzature balneari e per la fruizione turistica

Nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. sono indicate con il simbolo di "sabbia e dune" e "costa a scogliera" le aree della costa comprendenti le zone del demanio marittimo e quelle sabbiose o rocciose del litorale, comprese tra il mare e le zone agricole o quelle del parco costiero retrostante.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle condizioni naturali e della morfologia costiera e la rigorosa ed integrale tutela del litorale, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 delle presenti norme.

Può essere consentita la installazione di impianti per attività balneari, o servizi connessi alla fruizione turistica della costa e del tempo libero, nelle localizzazioni e con le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 110.

Tali attrezzature devono essere realizzate con strutture in precario e facilmente rimovibili, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- gli spazi attrezzati di costa non possono impegnare una lunghezza maggiore di m. 200 per ogni chilometro di sviluppo lineare di costa;
- i tratti di costa attrezzata possono comprendere un numero massimo di n. 100 cabine in struttura precaria smontabili, disposte preferibilmente in direzione inclinata rispetto al litorale e dimensionate con superficie massima di mq. 3,00 per ogni cabina ed altezza massima di m. 2,20;
- gli impianti devono essere realizzati senza alterazione della scogliera e delle dune;
- le attrezzature di servizio (chioschi bar, spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) devono essere dimensionati con una superficie coperta

massima di mq. 100 ed un'altezza massima di m. 3, con possibilità di coprire altri mq. 100 con strutture precarie aperte sui lati.

Le attrezzature balneari possono essere realizzate da enti, cooperative o privati; deve in ogni caso essere garantito il libero accesso alla spiaggia ed al mare e l'uso gratuito dei servizi di base.

La installazione delle attrezzature balneari è vietata entro un raggio di m. 200 dalle torri costiere.

Nei tratti di costa interessati da S.I.C. non è ammesso alcun tipo di intervento, nel caso di interventi pubblici gli stessi dovranno acquisire preliminarmente esito favorevole circa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nonché dovranno essere sottoposti alla procedura di "deroga" ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P ".

Il Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 52 del 4/06/2010 avente ad oggetto "Variante al PRG per modifica parziale agli artt. 110 e 121 delle NTA - fascia costiera, ha recepito in toto le prescrizioni e le modifiche introdotte dalla Giunta Regionale e, con nota prot. n. 22746 del 15/06/2010 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 110993 del 13/07/2010, ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n.52 del 4/06/2010.

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la Delibera di C.C. n. 52 del 04/06/2010 e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 1265 del 21/07/2009, si propone alla Giunta la approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Nardò in oggetto.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."''

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Nardò di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 22 del 3.4.2006 e n. 52 del 04.06.2010 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Deliberazione di G.R. 1265 del 21/07/2009;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2851

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di BOTRUGNO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Botrugno veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Botrugno con nota n. 14753 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 5697 del 25.11.10 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che è in corso di definizione l'incarico per la redazione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Botrugno per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-

mente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Botrugno la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2852

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CURSI (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Corsi veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corsi con nota n. 14749 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 7031 del 05.11.10 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che lo stesso necessita di adeguamento ed integrazione al vigente sistema della pianificazione sovraordinata, con riferimento al DRAG/Indirizzi, nonché rielaborato sulla CTR.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Corsi per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-

mente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corsi la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2855

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m.i. artt. 13 e 16. Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dalla Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi e Lecce.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strut-

ture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano, quali atti di straordinaria amministrazione, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli art. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m. e i.” Esse prevedono che a tali alienazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale”, oggi Servizio Riforma Fondiaria, con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Inoltre, la L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale, ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 447 del 9/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del sig. **Lobuono Antonio** l'area parzialmente edificata in agro di Brindisi al prezzo complessivo di euro 28.848,12, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 336/C.T.C. del 05/11/2010, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 453 del 15/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del sig. **Spagnolo Pierino** il terreno edificato, ubicato in agro di Porto Cesareo, al prezzo complessivo di euro 11.630,89, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo

- degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.349 C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 454 del 15/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Capello Santa Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di euro 37.167,41, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.348 C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
 - con atto dirigenziale n. 455 del 15/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Rubini Maria Rosaria** la casa di civile abitazione con terreno di pertinenza e limitrofo sito nella borgata ubicati in agro di Lecce, al prezzo complessivo di euro 97.783,47, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 347 C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
 - con atto dirigenziale n. 462 del 23/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Poleti Anna Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di euro 11.059,60, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.359 C.T.C. del 18/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
 - con atto dirigenziale n. 463 del 23/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del sig. **Buonfrate Romeo** il terreno edificato, ubicato in agro di Porto Cesareo, al prezzo complessivo di euro 14.285,57, quale valore di stima determinato dal-

- l'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.360 C.T.C. del 18/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 473 del 29/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Cagnazzo Anna Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di euro 10.977,82, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.373 C.T.C. del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione, essendo state disposte conformemente alle direttive, emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni, di cui trattasi.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.e I:”

“L'importo di euro 211.752,88 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.e i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione, posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.24 della L.R. 27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 447 del 9/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del sig. **Lobuono Antonio** l'area parzialmente edificata in agro di Brindisi, al prezzo complessivo di **euro 28.848,12**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 336/C.T.C. del 05/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 453 del 15/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del sig. **Spagnolo Pierino** il terreno edificato in agro di Porto Cesareo, al prezzo complessivo di **euro 11.630,89**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 349/C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 454 del 15/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Cappello Santa Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di **euro 37.167,41**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.348 C.T.C. dell' 11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 455 del 15/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Rubini Maria Rosaria** la casa di civile abitazione con terreno di pertinenza e limitrofo sito nella borgata, ubicata in agro di Lecce, al prezzo complessivo di **euro 97.783,47**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 347 C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 462 del 23/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Poleti Anna Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di **euro 11.059,60**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.359 C.T.C. del 18/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 463 del 23/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del sig. **Buonfrate Romeo** il terreno edificato, ubicato in agro di Porto Cesareo, al prezzo complessivo di **euro 14.285,57**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Ter-

ritorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.360 C.T.C. del 18/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 473 del 23/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra **Cagnazzo Anna Maria** il terreno edificato, ubicato in agro di Lecce, al prezzo complessivo di **euro 10.977,82**, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 373 C.T.C. del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2856

Approvazione di n. 6 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Foggia e Lecce.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano

quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della L.386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.**

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 446 del 09/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Scarano Antonio** l'unità produttiva n. 12 in agro di Apricena estesa Ha. 6.17.95, al prezzo nuovo di euro 62.036,94 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.338/C.T.C. del 05/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 466 del 25/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Borazio Michelina** l'unità produttiva n. 90/b in agro di San Marco in Lamis estesa Ha. 0.89.08 prezzo nuovo di euro 3.409,97 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.371/C.T.C. del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 467 del 25/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Bellino Vito** l'unità produttiva n. 317 in agro di Orta Nova estesa Ha. 1.47.29, al prezzo nuovo di euro 1.582,31 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole

all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.367/C.T.C. del 23/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 472 del 29/11/2010 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Tufariello Francesca** l'unità produttiva q.ta n.1563 in agro di Cerignola estesa Ha. 1.09.91, al prezzo nuovo di euro 7.563,15 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.372/C.T.C. del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 457 del 15/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Schito Pierangelo** il terreno in agro di Otranto, al prezzo nuovo di euro 3.598,99 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.345/C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 456 del 15/11/2010 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Coricciati Matteo** l'unità produttiva q.ta n.1083 in agro di Melendugno estesa Ha. 3.10.38, al prezzo nuovo di euro 9.661,16 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.346/C.T.C. dell'11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.E. I:”

“L'importo di euro 87.852,52 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipi capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a

contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

- di approvare l'atto dirigenziale n. 446 del 09/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Scarano Antonio** l'unità produttiva n. 12 in agro di Apricena estesa Ha.6.17.95, al prezzo nuovo di euro 62.036,94 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.338 del 05/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 466 del 25/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Borazio Michelina** l'unità produttiva n.90/b in agro di San Marco in Lamis estesa Ha.0.89.08, al prezzo nuovo di euro 3.409,97 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.371 del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 467 del 25/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Bellino Vito** l'unità produttiva n.317 in agro di Orta Nova estesa Ha.1.47.29, al prezzo nuovo di euro 1.582,31 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.367 del 23/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 472 del 29/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Tufariello Francesca** l'unità produttiva q.ta n.1563 in agro di Cerignola estesa Ha.1.09.91, al prezzo nuovo di euro 7.563,15 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.372 del 25/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 457 del 15/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Schito Pierangelo** il terreno in agro di Otranto, al prezzo nuovo di euro 3.598,99 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.345 del 11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 456 del 15/11/2010 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Coricciati Matteo** l'unità produttiva q.ta n.1083 in agro di Melendugno estesa Ha.3.10.38, al prezzo nuovo di euro 9.661,16 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.346 del 11/11/2010, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**